

anno 10 numero 6

novembre dicembre 2016

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 10 numero 6
novembre dicembre 2016



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 13 gennaio 2017 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EQL56 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 275 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it – € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EQL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

ablazione, nonché del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del 1865, art. 52 e art. 25, T.U.) sull'indennità di espropriazione sostitutiva, quale garantita dall'art. 42 Cost., comma 3, e L. n. 2359 del 1865, art. 52, non può essere consentita la trasposizione della dicotomia "vincoli conformativi/vincoli espropriativi", pur corrispondente a quella enunciata dalla Corte Costituzionale, neppure in via analogica, mancandone entrambi i presupposti richiesti dall'art. 12 preleggi, della assenza di norme specifiche sulla fattispecie concreta e della presenza di elementi di identità tra di essa e quella legislativamente regolata (Cass., n. 2656 del 2015; Cass., n. 8278 del 2014; Cass., n. 9852 del 2002). In tale ipotesi, infatti, sussiste "una normativa specifica dettata proprio e soltanto ("Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione...") per la "determinazione del valore venale del bene" nelle espropriazioni per p.u., nonché per la "determinazione dell'indennità di espropriazione" per le aree edificabili e non edificabili, introdotta (all'epoca del decreto di esproprio) dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita (nonché resa irreversibile) dagli artt. 32 e 37 T.U. cit. (i quali, come si legge nel parere dell'Ad. gen. Cons. St. 4/2001 che li ha predisposti, si sono limitati ad una ricognizione e specificazione delle disposizioni precedenti: cfr. Ad. plen. 7/2007)". La determinazione dell'indennità, pertanto, deve avvenire sulla base "dell'accertamento non già della contrapposizione vincoli conformativi/espropriativi, ma della ricorrenza (o per converso della mancanza) delle "possibilità legali di edificazione" al momento del decreto di espropriazione (L. n. 359, art. 5 bis, comma 3, e art. 32, comma 1, e art. 37, comma 3 T.U.): accertamento risolto in modo inequivoco e troncante dal menzionato art. 37, comma 4 T.U. per il quale, premessa la ininfluenza dei vincoli espropriativi, "non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, ... ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata" (così la richiamata Cass. n. 3620 del 2016).»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → INDENNITÀ DI ESPROPRIO → AREE NON EDIFICABILI → VAM → COSTITUZIONALITÀ → AMBITO TEMPORALE DELLA INCOSTITUZIONALITÀ

Sintesi: Qualora l'esproprio contesti, anche sotto il profilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione operata con il criterio del VAM dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti ed irrilevante rivelandosi la circostanza che il giudice "a quo", allo scopo di evitare una "reformatio in pejus" della somma già offerta dall'espropriante, abbia comunque riconosciuto una indennità che, seppure di importo superiore a quella conseguente all'applicazione del VAM, non trovi giustificazione nel predetto valore venale di mercato del terreno ablato.

Estratto: «3.5 - La conferma della natura non edificabile della porzione di terreno in esame non esclude l'applicabilità dello ius superveniens costituito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011, come sarà meglio specificato in relazione all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale. 4 - Tale doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate, in quanto riguardano la determinazione del valore di mercato - ai fini dell'indennità di espropriazione in un caso, e di occupazione, nell'altro richiedono un esame diversificato delle questioni concernenti il terreno non edificabile e della stima di quello avente natura edificatoria. 4.1 - Quanto al primo aspetto, si deve rilevare che la stima operata dalla Corte distrettuale risulta

effettuata, ancorché mediante il ricorso a un correttivo, sulla base del valore agricolo medio. Tale determinazione non risponde ai criteri attualmente vigenti, avendo questa Corte già affermato che, qualora l'espropriato contesti, anche sotto il profilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio) previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16, e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (come, nella specie, per l'avvenuta impugnazione del credito indennitario per la descritta ragione) ed irrilevante rivelandosi la circostanza che il giudice "a quo", allo scopo di evitare una "reformatio in pejus" della somma già offerta dall'espropriante, abbia comunque riconosciuto una indennità che, seppure di importo superiore a quella conseguente all'applicazione del VAM, non trovi giustificazione nel predetto valore venale di mercato del terreno ablati (Cass., Sez. un., 3 luglio 2013, n. 17868).4.2 - Con i motivi di ricorso in esame i ricorrenti hanno impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell'indennità, ponendone in discussione l'ammontare ancora dovuto, e dalla parte ritenuto incongruo. Infatti l'impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell'applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16, e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4. Non può, quindi, non tenersi conto del quadro normativo venutosi a formare in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa, nelle more del presente giudizio, a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → INDENNITÀ DI ESPROPRIO → PARAMETRO LEGALE VIGENTE

Sintesi: Il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l'art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d'interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d'incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → EDIFICABILITÀ → BIPARTIZIONE → DOPO LE SENTENZE 348/2007 E 181/2011

Sintesi: Il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari. Ciò non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio - anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici - e che le regole di mercato non possono travalicare.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → EDIFICABILITÀ → BIPARTIZIONE → POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE → PARAMETRO PER L'EDIFICABILITÀ LEGALE → DISCIPLINA STRUMENTI URBANISTICI

Sintesi: Relativamente alla distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, l'inclusione dei suoli nell'uno o nell'altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discrezionale, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37. In base a tale criterio un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → EDIFICABILITÀ → FUNZIONALE AGLI SCOPI PUBBLICI → A ESCLUSIVO SCOPO PUBBLICISTICO

Sintesi: Le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → INDENNITÀ DI ESPROPRIO → AREE NON EDIFICABILI → CRITERIO INDENNITARIO → TERTIUM GENUS

Sintesi: Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, all'interno della categoria dei suoli inedificabili, rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Estratto: «4.3 - Deve quindi rilevarsi che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, e della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l'art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d'interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d'incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.5 - Tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio - anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici - e che le regole di mercato non possono travalicare. E l'inclusione dei suoli nell'uno o nell'altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discrezionale, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37. In base a

tale criterio, come sopra precisato, un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n. 7987/2011; Cass., n.9891/2007; Cass., n. 3838/2004; Cass., n. 10570/2003; Cass., Sez. un., nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Cass. 14840/2013; Cass., n. 2605/2010; Cass. nn. 21095 e 16537/2009).5.1 - Il giudice del rinvio provvederà a determinare l'indennità di espropriazione considerando che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili (in cui va ricompreso, in parte, quello espropriato), rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.»

SOGGETTI → SOGGETTI ATTIVI → REGIONI/PROVINCE → CALABRIA

Sintesi: In tema di espropriazione per pubblica utilità finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 8 maggio 1989, n. 166, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1989, n. 246, per il risanamento e lo sviluppo del Comune di Reggio Calabria, quest'ultimo, come unico loro beneficiario, in quanto titolare del patrimonio edilizio da risanare e soggetto destinato ed acquistare la proprietà dei siti espropriati, è il solo soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, senza che assuma rilievo, a tal fine, che i suddetti interventi siano qualificati d'interesse nazionale, né che il sindaco possa procedere all'attività espropriativa quale ufficiale del Governo, poiché, in assenza di espressa indicazione normativa, l'esercizio di tale potere non comporta l'automatico insorgere dell'obbligo dello Stato di pagare le relative indennità ai soggetti espropriati.

Estratto: «7 - Con il ricorso incidentale il Comune di Reggio Calabria deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 166 del 1989, artt. 2, e art. 5, comma 3, convertito nella L. n. 246 del 1989: viene ribadita l'eccezione secondo cui, quando il Sindaco agisce in attuazione di tale norma, non opera nella qualità di legale rappresentante del Comune. La censura è infondata. Questa Corte, in proposito, ha già affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 8 maggio 1989, n. 166, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1989, n. 246, per il risanamento e lo sviluppo del Comune di Reggio Calabria, quest'ultimo, come unico loro beneficiario, in quanto titolare del patrimonio edilizio da risanare e soggetto destinato ed acquistare la proprietà dei siti espropriati, è il solo soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, senza che assuma rilievo, a tal fine, che i suddetti interventi siano qualificati d'interesse nazionale, né che il sindaco possa procedere all'attività espropriativa quale ufficiale del Governo, poiché, in assenza di espressa indicazione normativa, l'esercizio di tale potere non comporta l'automatico insorgere dell'obbligo dello Stato di pagare le relative indennità ai soggetti espropriati (Cass., 7 ottobre 2014, n. 21113).»

ISTANZA DI ACQUISIZIONE EX ART. 42 BIS TU: ALLA PA, ANCORCHÈ OBBLIGATA A RISCONTRARE, È RISERVATA LA SCELTA SE ACQUISIRE O RESTITUIRE IL BENE OCCUPATO SINE TITULO

TAR MOLISE n.425 del 19/10/2016

Relatore: Domenico De Falco - Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

PROCEDURA → INIZIO E FINE → CONCLUSIONE → OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO

Sintesi: L'art. 2 della L. 241 del 1990, come successivamente modificato, reca un principio generale per il nostro ordinamento, in forza del quale, se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un'istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ → ISTANZA

Sintesi: La P.A. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis DPR 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione sine titulo dell'immobile con il ripristino della legalità.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ → ISTANZA → SPATIUM DELIBERANDI

Sintesi: La P.A. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis DPR 327/2001. Resta fermo che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione, secondo la ratio ordinamentale di recente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015, per cui il giudice amministrativo, nel caso di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., non può condannare la P.A. all'adozione di un atto specifico riconoscendo la fondatezza della pretesa sostanziale, dovendosi limitare all'accertamento dell'obbligo generico di provvedere entro il termine all'uopo fissato e di fornire quindi una risposta all'istanza proposta.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → RETROATTIVITÀ → RETROATTIVO

Sintesi: Non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso avverso il silenzio ad istanza di attivazione del procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001, il fatto che nella fattispecie l'occupazione sia divenuta illegittima in epoca antecedente alla formulazione del cit. art. 42-bis, atteso che, posto il carattere permanente dell'illecito, il comma 8 del citato articolo estende la possibilità di applicare la nuova disciplina anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ → ISTANZA → SPATIUM DELIBERANDI

Sintesi: La pendenza di un giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità espropriativa non costituisce motivo ostativo all'adozione di un provvedimento espresso che riscontri l'istanza di attivazione del procedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001, tenuto conto dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso che concluda il procedimento, a prescindere dal contenuto sul quale la P.A. conserva intatta la propria discrezionalità amministrativa.

Estratto: «Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente sia proprietario di un fabbricato oggetto di occupazione sine titulo da parte dell'Amministrazione convenuta; analogamente non è oggetto di contestazione che il proprietario, sig. Leodi, abbia formalmente diffidato la Provincia di Campobasso ad adottare un provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e che su tale richiesta la Provincia non abbia provveduto. In tale contesto deve riconoscersi la sussistenza di un obbligo in capo della Provincia di pronunciarsi sull'istanza del sig. Leodi con un provvedimento espresso. Sul punto va premesso che l'art. 2 della L. 241 del 1990, come successivamente modificato, reca un principio generale per il nostro ordinamento, in forza del quale, se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un'istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito, in fattispecie analoghe, che la P.A. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione sine titulo dell'immobile con il ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2014, n. 4696; 26.8.2015, n. 4014; TAR Campania, Napoli, sez. V, 7.7.2015, n. 3628). Resta fermo che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514), secondo la ratio ordinamentale di recente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015, per cui il giudice amministrativo, nel caso di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., non può condannare la P.A. all'adozione di un atto specifico riconoscendo la fondatezza della pretesa sostanziale, dovendosi limitare all'accertamento dell'obbligo generico di provvedere entro il termine all'uopo fissato e di fornire quindi una risposta all'istanza proposta. Non è poi di ostacolo all'accoglimento del ricorso il fatto che nella fattispecie l'occupazione sia divenuta illegittima in epoca antecedente alla formulazione dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, atteso che, posto il carattere permanente dell'illecito, il comma 8 del citato articolo estende la possibilità di applicare la nuova disciplina anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Analogamente, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità espropriativa non costituisce motivo ostativo all'adozione di un provvedimento espresso che riscontri l'istanza proposta da parte ricorrente, tenuto anche conto che, da quanto dedotto dalla Provincia, il giudizio pendente avrebbe un oggetto solo in parte coincidente con il bene della vita avuto di mira dal ricorrente e fermo restando, come già rilevato, l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso che concluda il procedimento avviato dal ricorrente, a prescindere dal contenuto sul quale la Provincia conserva intatta la propria discrezionalità amministrativa.»

GARANZIE PARTECIPATIVE NON VIOLATE QUALORA, A PRESCINDERE DALLA FORMALE COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, C'È STATO CONTRADDITTORIO

TAR UMBRIA n.643 del 19/10/2016

Relatore: Enrico Mattei - Presidente: Raffaele Potenza

PROCEDURA -> CONTRADDITTORIO -> EFFETTIVITÀ -> INTERESSATO
INTERVENUTO SENZA AVVISO

Sintesi: A prescindere del dato formale dell'intervenuta comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, del progetto definitivo dell'opera e dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, devono ritenersi non violate le garanzie partecipative qualora il soggetto destinatario ne abbia effettivamente usufruito, come risulta comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra detto soggetto e l'amministrazione.

Estratto: «Per quanto riguarda la dedotta violazione delle garanzie partecipative, è sufficiente infatti rilevare che tale circostanza risulta smentita dall'intervenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di esproprio nelle forme di pubblicità-notizia di cui all'art. 224, comma 6, della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (albo pretorio comunale, siti della Regione Umbria e quotidiano locale), trattandosi di un numero di soggetti destinatari superiore a quello massimo previsto per le comunicazioni individuali. Avviso nel quale è stato peraltro dato conto della possibilità di visionare i progetti relativi al completamento della pista in questione e sono state altresì specificate, per ciascun proprietario, le particelle da espropriare. Occorre d'altra parte rilevare che, a prescindere del dato formale dell'intervenuta comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, del progetto definitivo dell'opera e dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, nel caso di specie la società ricorrente ha effettivamente usufruito delle garanzie partecipative procedurali previste per legge, come risulta comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra il dipendente all'uopo incaricato dalla stessa società (il dott. Zampieri) e l'amministrazione comunale.»

PROVVEDIMENTO EX ART. 42 BIS TU: ESIGE LA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI PER NON TRADURSI IN MERA SANATORIA DELL'OCCUPAZIONE PREGRESSA

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.4806 del 20/10/2016

Relatore: Pierluigi Russo - Presidente: Santino Scudeller

GIUDIZIO -> GIURISDIZIONE E COMPETENZA -> ACQUISIZIONE SANANTE -> ART.
42 BIS DPR 327/2001 -> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Sintesi: Tutte le questioni relative alla quantificazione del ristoro dovuto ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, ai sensi dell'art. 133, lett. g), c.p.a., debbono ritenersi devolute alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui si contesta la quantificazione del ristoro dovuto per l'impugnato provvedimento di acquisizione sanante, emesso ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001. Sul punto, il Collegio concorda con le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (sez. IV, 19 ottobre 2015 n. 4777), ove ha affermato che "il ristoro previsto dall'art. 42-bis del T.U. espropri configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 133, lett. g) c.p.a. Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015, ha chiarito che l'art. 42-bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle forme, ma complessa negli esiti, al termine della quale viene adottato un provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio; inoltre, con la sua emanazione la P.A. riprende a muoversi nell'alveo della legalità, esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata in ragione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablati. Pertanto, appare non più percorribile l'opzione ermeneutica, accolta dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 933/2014), alla cui stregua si tratterebbe di questioni risarcitorie devolute alla giurisdizione del G.A. Invero, perseverare nell'impostazione che qualifica l'atto di acquisizione sanante come espressione di un potere meramente rimediabile di un illecito, significherebbe dare all'art. 42-bis una lettura contrastante con le conclusioni rassegnate dalla Consulta nella sentenza n. 71 del 2015". In relazione ai principi enunciati dal Giudice d'appello (ribaditi anche con la successiva pronuncia della stessa sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 5530), che hanno trovato conforto anche nella Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cassazione, S.U., 29 ottobre 2015, n. 22096) e dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare (come già affermato con le sentenze di questa sez. V, 26 novembre 2015, n. 5478, e 31 marzo 2016, n. 1640), tutte le questioni relative alla quantificazione del ristoro dovuto ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, ai sensi dell'art. 133, lett. g), c.p.a., debbono ritenersi devolute alla giurisdizione ordinaria, dinanzi alla quale il processo può eventualmente essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.»

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO → ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001

Sintesi: Non è viziato l'atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ove il procedimento concluso col provvedimento impugnato sia stato avviato ad iniziativa del proprietario ricorrente, il quale abbia presentato all'amministrazione un'istanza-diffida con la quale l'ha invitata ad esercitare i poteri previsti dall'art. 42-bis del d.p.r. 327/2001.

Estratto: «3. Non merita accoglimento neanche la doglianza con la quale si censura l'attività amministrativa in discussione per l'asserita mancanza di contraddittorio con l'interessato, stante l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Osserva al riguardo il Collegio che, come anticipato nella premessa in fatto che precede, il procedimento concluso col provvedimento impugnato è stato avviato ad iniziativa dell'odierno ricorrente, il quale ha presentato all'amministrazione un'istanza-diffida (notificata il 9.5.2013), con la quale l'ha invitata ad esercitare i poteri previsti dall'art. 42-bis del d.p.r. 327/2001 ed ha compiutamente rappresentato le ragioni poste a base della richiesta. Lo stesso privato ha successivamente proposto ricorso avverso il silenzio serbato sulla domanda ed ha poi chiesto l'esecuzione della sentenza con cui il

T.A.R. Lazio ha ordinato alla predetta amministrazione di pronunciarsi sull'istanza entro il termine ivi stabilito. Va peraltro aggiunto che, come si è già sopra rilevato, con nota del 26.3.2015, il ricorrente ha avuto modo di interloquire in sede procedimentale anche con l'Unità Tecnica-Amministrativa, contestandone la legittimazione ad emettere la determinazione finale.»

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 →
MOTIVAZIONE → VALUTAZIONE INTERESSI

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve evidenziare le ragioni eccezionali che giustificano nell'attualità l'apprensione coattiva del bene. L'assenza di un'autonoma valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, diversa rispetto a quella che aveva ispirato la pregressa occupazione, porta quindi a concludere che, l'autorità emanante, si sia limitata ad una mera "sanatoria" della pregressa occupazione contra ius perpetrata dall'Amministrazione, che integra una espropriazione indiretta certamente vietata dall'ordinamento.

Estratto: «4. Nella restante parte, diretta a contestare il difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione sanante dell'area, il ricorso si palesa fondato, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la più autorevole giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016). In particolare, nell'ultima pronuncia appena citata, si è osservato che l'art. 42-bis configura un "procedimento ablatorio sui generis" il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello "autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo". In linea con la natura eccezionale dell'istituto si è pertanto sottolineato che un tale obiettivo istituzionale "deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose - basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica «...eccessiva difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione...») [...]". Invero, nel caso di specie, dalla lettura della determina impugnata non risulta che l'autorità emanante abbia evidenziato le ragioni eccezionali che, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalle pronunce appena evocate, giustificano nell'attualità l'apprensione coattiva del bene, tenuto anche conto del fatto che, come segnalato dal ricorrente ma non rilevato dall'U.T.A., la discarica è stata chiusa ed è ora in fase di gestione post-operativa. L'assenza di un'autonoma valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, diversa rispetto a quella che aveva ispirato la pregressa occupazione, porta quindi a concludere che, nel caso di specie, l'autorità emanante si è limitata ad una mera "sanatoria" della pregressa occupazione contra ius perpetrata dall'Amministrazione, che integra una espropriazione indiretta certamente vietata dall'ordinamento. Va, peraltro, aggiunto che, con la già menzionata sentenza n. 2153 del 21.2.2014, il T.A.R. del Lazio aveva invitato l'amministrazione ad esercitare la potestà rimessa alle sue cure all'esito di "una valutazione comparativa delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione", valutazione che non risulta effettuata neppure sotto i suindicati profili.»

LA DICHIARAZIONE DI P.U. NON ESIME DALL'OBBLIGO DI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4416 del 24/10/2016

Relatore: Fabio Taormina - Presidente: Antonino Anastasi

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> DECRETO DI ESPROPRIO -> CONDIZIONI -> DICHIARAZIONE DI P.U.

Sintesi: La circostanza che sia stata validamente emessa la dichiarazione di pubblica utilità non rende ininfluenza la circostanza che l'Amministrazione abbia ommesso di emettere tempestivamente il decreto di esproprio. È peraltro da escludersi che secondo la legge *ratione temporis* vigente (l. 3 gennaio 1978 n. 1), non fosse necessario emettere il decreto di esproprio, e la dichiarazione di pubblica utilità "assorbisse" detto onere.

Estratto: «2.1. La sentenza ha travisato il *petitum*, in quanto ha ritenuto che la circostanza che fosse stata validamente emessa la dichiarazione di pubblica utilità (circostanza, questa, non contestata dalla parte odierna appellante) rendesse ininfluenza la circostanza che l'Amministrazione avesse ommesso di emettere tempestivamente il decreto di esproprio.2.1.1. Senonchè, ciò collide con la costante giurisprudenza amministrativa, e tale capo di sentenza va pertanto riformato.2.2. E non è privo di rilievo rimarcare che neppure il comune di Limbadi, nella propria memoria depositata in data 9.9.2016 contesta che non sia stato emesso il decreto di esproprio, seppur evidenziando che con delibera n. 12 del 25.1.1999 venne autorizzata l'occupazione d'urgenza, e che il 15.4.1999 si verificò l'immissione in possesso del detto compendio immobiliare (arg. ex art. 64 comma 2 del c.p.a.): in alcun grado del presente giudizio il comune ha mai depositato il decreto di esproprio conclusivo della procedura (né ne ha mai indicato il numero protocollo, o la eventuale data di emissione) ed il Collegio non può che considerare provata la circostanza che il detto decreto non sia mai stato emesso.2.3. Per altro verso, è ovviamente da escludersi che secondo la legge *ratione temporis* vigente (l. 3 gennaio 1978 n. 1) non fosse necessario emettere il decreto di esproprio, e la dichiarazione di pubblica utilità "assorbisse" detto onere (Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2004, n. 4817: "gli adempimenti procedurali, a carattere partecipativo, previsti dagli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865 - deposito degli atti nella segreteria del Comune, avviso agli espropriandi e notizia al pubblico dell'avvenuto deposito, con termine per la presentazione di osservazioni scritte da parte degli interessati- si applicano ai procedimenti espropriativi compiuti ai sensi dell'art. 1 della l. 3 gennaio 1978 n. 1 e si collocano nella fase successiva alla deliberazione di approvazione del progetto di opera pubblica, purché prima dell'emanazione del decreto di esproprio, sia per la considerazione del carattere autonomo del provvedimento di occupazione rispetto a quello espropriativo, pur essendo gli stessi tra loro teleologicamente collegati, sia perché le predette garanzie partecipative renderebbero eccessivamente complessa la fase di occupazione, trattandosi di adempimenti che vanno comunque osservati ai fini dell'ablazione.; Consiglio di Stato ad. plen., 30/07/2007, n. 9 " anteriormente all'entrata in vigore del t.u. sulle espropriazioni n. 327 del 2001 ed alla stregua del procedimento bifasico disegnato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865 -ed ancor più dopo le innovazioni in tema di dichiarazione implicita introdotte dalla l. n. 1 del 1978-, la dichiarazione di pubblica utilità era cardine dell'attività ablatoria, poiché costituiva l'atto autoritativo che faceva emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene

privato e, al tempo stesso, l'origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici, ciò comportava che la mancata adozione del provvedimento traslativo, entro il prescritto termine, non determinava una dequotazione della valenza giuridica dell'attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento «funzionalizzato» ab origine a scopi di pubblica natura o utilità e che l'omessa conclusione del procedimento, mediante tempestiva pronuncia del decreto di esproprio, se faceva connotare la precedente attività dispiegata dall'amministrazione in termini materiali o comportamentali, impedendo la formalizzazione dell'acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato -determinando cioè l'illegittimità dell'impossessamento e dell'irreversibile modifica del bene altrui-, non determinava la sua irriducibilità all'esercizio di un pubblico potere.».2.4. La sentenza del T.a.r. è quindi errata, laddove non ha tratto le logiche conclusioni dalla fondatezza della censura con la quale si era denunciato la mancata emissione del decreto di esproprio conclusivo della procedura.»

PUBBLICA UTILITÀ → DICHIARAZIONE DI P.U. → TERMINI → INOSSERVANZA → EFFETTI

Sintesi: A fronte di una procedura illegittima per mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio, consegue il permanere di uno stato di illegittimità riposante nell'illegittima compressione dei diritti proprietari anche se il bene è stato trasformato.

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: L'occupazione illegittima (per mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio), obbliga all'adozione di immediate iniziative volte a fare cessare detto stato (di regola, acquistando il fondo e/o comunque addivenendo all'acquisizione del medesimo attraverso il ricorso a strumenti negoziali privatistici, restituendolo previa remissione in pristino, ovvero adottando il provvedimento ex art. 42 bis del TU espropriazione).

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → CONDIZIONI → COLPEVOLEZZA → CASISTICA → IN CASO DI INERZIA

Sintesi: L'elemento psicologico dell'illecito è provata per tabulas nel caso in cui l'illegittimità della procedura espropriativa dipenda dall'omessa effettuazione di un incombenza (tempestiva emissione del decreto di esproprio) prevista per legge e di nessuna complessità, per cui è impossibile invocare l'errore scusabile.

Estratto: «3. Lo stesso è a dirsi dei successivi capi di sentenza, in quanto:a) a fronte di una procedura illegittima per mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio consegue il permanere di uno stato di illegittimità riposante nella illegittima compressione dei diritti proprietari anche se il bene è stato trasformato;b) ciò obbliga alla adozione di immediate iniziative volte a fare cessare detto stato (di regola, acquistando il fondo e/o comunque addivenendo alla acquisizione del medesimo attraverso il ricorso a strumenti negoziali privatistici, restituendolo previa remissione in pristino, ovvero adottando il provvedimento ex art. 42 bis del TU espropriazione: nel caso di specie, stante la circostanza che la parte odierna appellante in primo grado aveva unicamente richiesto il risarcimento per equivalente, essa ha unicamente diritto alla corresponsione di un importo in denaro);c) ciò si accompagna all'obbligo di risarcimento del danno (arg. ex art. 42 bis del TU espropriazione) e peraltro è anche superfluo nella odierna vicenda processuale interrogarsi se ricorra –o meno –una deroga ai principi generali ex art. 2043 cc, in quanto, nel caso di specie, la ravvisabilità dell'elemento psicologico dell'illecito

è provata per tabulas (contrariamente a quanto apoditticamente affermato in sentenza), stante che la illegittimità della procedura espropriativa dipende dalla omessa effettuazione di un incombente (tempestiva emissione del decreto di esproprio) prevista per legge e di nessuna complessità, per cui è impossibile invocare l'errore scusabile;»

INEDIFICABILE L'AREA DESTINATA AD EDILIZIA SCOLASTICA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21515 del
25/10/2016**

Relatore: Pietro Campanile - Presidente: Salvatore Salvago

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → EDIFICABILITÀ → FUNZIONALE AGLI
SCOPI PUBBLICI → CASISTICA → EDILIZIA SCOLASTICA

Sintesi: La destinazione di aree ad edilizia scolastica configura un tipico vincolo conformativo - in quanto trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti; esso determina il carattere di non edificabilità delle relative aree, neppure sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.

Estratto: «3 - I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono infondati. Anche a voler riconoscere la natura conformativa del vincolo imposto con la variante del 1997 (lo stesso Comune, nel controricorso, riconosce il suo carattere generale, pur facendo riferimento a una precedente "localizzazione" del 30 maggio 1995, evidentemente superata dalla variante suddetta), deve ribadirsi il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15389 del 2007; n. 15616 del 2007; 12862 del 2010; n. 8231 del 2012; n. 14347 del 2012), secondo cui la destinazione di aree ad edilizia scolastica configura, un tipico vincolo conformativo - in quanto trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti -, ma, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, determina il carattere di non edificabilità delle relative aree, neppure sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → INDENNITÀ DI
ESPROPRIO → PARAMETRO LEGALE VIGENTE

Sintesi: Il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l'art. 42 Cost., comma 3, riconosce